

La nuova udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

Contenuto, analogie e differenze con l'udienza preliminare e obiettivi del Legislatore



Di Chiara S...
Praticante avv...

Pubblicato
il 10/04/2024

VEDI TUTTI I CONTENUTI SU

Procedura penale

La neo-introdotta udienza predibattimentale: contenuto, analogie e differenze con l'udienza preliminare e obiettivi del Legislatore

Sommario

1. [Premessa](#)
2. [Le attività dell'udienza predibattimentale](#)
3. [I possibili esiti decisori](#)
4. [Conclusioni](#)

1. Premessa

Il [D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022](#), meglio noto come “Riforma Cartabia”, accanto al notevole

ampliamento del catalogo di reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve realizzarsi nelle forme del decreto di citazione diretta a giudizio ex [artt. 550 ss. c.p.p.](#) (v., ad esempio, l'[art. 640 cpv c.p.](#), l'[art. 385, co. 2 prima parte c.p.](#), l'[art. 646 c.p.](#)), ha previsto l'introduzione, nell'ordinamento penale, di una nuova udienza "filtro", denominata udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta che trova la propria disciplina agli [artt. 554 bis ss. c.p.p.](#)

Invero, nei casi di reati "meno gravi", per i quali, prima della Riforma ed a seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, si apriva la fase dibattimentale senza alcun ulteriore vaglio, viene ora previsto tale controllo, attraverso un'udienza in camera di consiglio, celebrata da un giudice diverso da quello deputato all'eventuale e successiva celebrazione del dibattimento.

Duplici è stata la finalità che ha portato il Legislatore a siffatta previsione: da un lato, la sperata **funzione deflattiva**, *ratio* ispiratrice dell'intera riforma, nella misura in cui consente, in presenza di presupposti di legge, al giudice dell'udienza predibattimentale di pronunciare sentenza di non doversi procedere, dall'altro lato, lo **scopo sistematorio**, potendo, in tale sede, l'organo giudicante verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la sussistenza di eventuali condizioni patologiche.

La rilevanza, anche organizzativa, di tale udienza comporta la necessità di approfondire le attività, di carattere ordinatorio o di contenuto valutativo-decisorio, che, nel corso della stessa, il giudice è chiamato a svolgere.

	<p>Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale. Scarica gratuitamente un numero omaggio</p>
---	--

2. Le attività dell'udienza predibattimentale

Nel corso dell'udienza di comparizione predibattimentale, celebrata alla presenza obbligatoria delle parti, il giudice del Tribunale svolge molte attività che il GUP pone in essere nell'ambito dell'[udienza preliminare](#).

È, infatti, in tali udienze “filtro” che il giudice competente verifica, innanzitutto, la **regolare costituzione delle parti**, ponendosi, in questa sede, l'annoso problema della contumacia, ora assenza, dell'imputato su cui la Riforma Cartabia, a seguito di molteplici condanne da parte della Corte Edu, è intervenuta (cfr. artt. [420 bis ss. c.p.p.](#)).

Contestualmente, si tratta di evidenziare che, ex [art. 79 c.p.p.](#), l'udienza predibattimentale, così come la preliminare, rappresenta uno sbarramento rigido per la costituzione di parte civile.

Centrale è la previsione di cui al co. 3 dell'art. 554 bis c.p.p., secondo cui *“le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente”*. Si tratta di una vera novità rispetto allo svolgimento dell'udienza preliminare, nella parte in cui si stabilisce che le questioni di cui sopra non possano, nel caso di udienza predibattimentale, essere riproposte in udienza dibattimentale. Nel caso, dunque, ricorrano le fattispecie di cui all'art. 550 c.p.p., le **questioni preliminari** possono essere sollevate solo in questa sede, senza possibilità, nel caso in cui venissero respinte, di riproporle nel corso dell'udienza dibattimentale, a dimostrazione del fatto che l'udienza da ultimo introdotta non rappresenta una fase a sé stante del procedimento penale, bensì è *“un segmento della più ampia fase del giudizio”* (Lombardi F., *L'udienza predibattimentale nella Riforma “Cartabia”*: uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione, in *Giur. Pen. Web.*, n. 12, 2022).

Rilevante novità, introdotta dalla riforma anche con riguardo all'udienza preliminare e salutata con favore da ampia parte della dottrina, è rappresentata dalla **funzione di controllo** affidata al giudice del procedimento **sull'atto imputativo** sotto il duplice profilo della precisione dell'imputazione, dando

efficacia alla previsione di cui all'[art. 552, co. 1 lett. c\) c.p.p.](#), che impone che l'imputazione, nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, sia formulata in termini chiari e precisi, e della corrispondenza tra l'imputazione e quanto emerge dagli atti.

Il primo controllo attiene alla precisione dell'imputazione, stabilendo l'art. 554 *bis*, co. 5 che, nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio non contenga in forma chiara e precisa l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, il giudice del Tribunale, sentite le parti, anche d'ufficio sia chiamato ad invitare il Pubblico Ministero a riformulare l'imputazione e, qualora questi non vi provveda, a dichiarare la nullità dell'imputazione stessa con restituzione degli atti.

È agevole notare come il Legislatore abbia recepito l'orientamento giurisprudenziale cristallizzatosi con le Sezioni Unite Battistella del 2007 le quali, con riguardo all'udienza preliminare, avevano elaborato un rimedio all'imprecisa formulazione dell'imputazione, sancendo che: *“Il giudice dell'udienza preliminare, dal momento della presentazione dell'atto introduttivo fino all'esito della discussione nel confronto dialettico fra le parti, ancor prima dell'adozione dei tipici provvedimenti conclusivi della fase ex art. 424 c.p.p., qualora ravvisi nell'atto di imputazione*

l'assenza del contenuto minimo indispensabile o la sua imperfezione e inadeguatezza per difetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati, ha il "potere- dovere" di attivare i meccanismi correttivi nel corso dell'attività fisiologica della medesima udienza, rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo il paradigma contestativo dettato dall'art. 423 c.p.p., comma 1.

Il rimedio al deficit dell'atto imputativo assume, pertanto, valenza endofasica ed attiene, pure nell'atipicità delle forme in cui lo strumento di controllo del giudice può, di volta in volta, atteggiarsi, all'arca concettuale della funzione di direzione dell'udienza e di garanzia circa la correttezza dell'accusa.

Mette conto di rilevare come, sebbene debba individuarsi nel pubblico ministero l'organo a cui è attribuita, in linea di principio, l'operazione materiale d'integrazione e aggiornamento della contestazione indeterminata o generica, la regola di condotta vada, tuttavia, simmetricamente configurata, in termini non già di mera facoltà dello stesso di procedere all'adeguamento richiesto dal giudice, bensì - anche in forza del disposto dell'art. 124 c.p.p., comma 1, sull'obbligo dei magistrati di

osservare le norme processuali anche quando la loro inosservanza non importa nullità - di vero e proprio "dovere" di operare, in tal senso, una ridefinizione compiuta ed esaustiva dell'ipotesi accusatoria. Dovere che, se non adempiuto, rischia di inficiare, di riflesso, la corretta enunciazione dell'imputazione nel provvedimento conclusivo che dispone il giudizio, vanificando così la garanzia del filtro rispetto alle imputazioni "azzardate" e conseguendone la situazione invalidante di cui all'art. 429 c.p.p., comma 2, insieme con la regressione del processo all'udienza preliminare" (cfr. [Cass. Pen., SS. UU., 1° febbraio 2008, n. 5307](#)).

Nell'ottica, dunque, di evitare la regressione e rinnovazione dell'atto, con conseguente perdita di tempo e risorse, la Riforma ha previsto che il giudice del procedimento, qualora riscontri un difetto di chiarezza e precisione nell'enunciazione dei fatti, inviti il Pubblico Ministero alla riformulazione dell'imputazione e, in caso di mancato accoglimento dell'invito, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

Ulteriore e consequenziale rispetto al controllo sulla precisione, è il vaglio sulla corrispondenza tra l'imputazione e i fatti che emergono dagli atti. Si tratta di un problema differente, che si verifica qualora nel corso dell'udienza predibattimentale (o preliminare) emergano dagli atti dei profili di diversità rispetto all'accusa così come contenuta

nell'atto che l'ha formalizzata, nonostante l'imputazione, di per sé, possa essere stata formulata in modo assai preciso. A tal proposito il tema attiene al piano delle garanzie difensive, alla posizione dell'imputato, nella misura in cui bisogna tener conto del fatto che la difesa viene impostata sulla base dell'accusa così come formulata nell'atto che la contiene. È questo il motivo per cui il codice di procedura penale appronta una disciplina per l'eventualità sopra descritta, per dare la possibilità alla difesa, qualora emergano delle differenze, di parametrarsi in rapporto a queste ultime, nell'ottica di tutelare il diritto alla previa conoscenza dell'accusa (v. art. 6, pg. 4 della Direttiva 2012/13/UE). In questi casi, per prevenire la necessità di intervenire sull'imputazione nel corso del dibattimento a seguito dell'emersione di un fatto diverso ovvero nuovo, il D. Lgs. 150/2022 ha previsto, agli [artt. 423, co. 1 bis](#) e [554 bis, co. 6 c.p.p.](#) che il giudice inviti il Pubblico Ministero ad apportare le necessarie modificazioni, disponendo, qualora non vi sia alcuna attivazione in tal senso, la restituzione degli atti.

Ulteriormente, merita attenzione il fatto che il Legislatore, nel descrivere dettagliatamente, al citato articolo 554 *bis* c.p.p., le attività che il giudice è chiamato a porre in essere, non abbia previsto esplicitamente lo svolgimento di alcuna **discussione**, a differenza di quanto l'[art. 421 c.p.p.](#) dispone con riguardo all'udienza preliminare. Se si procedesse ad

un'interpretazione meramente letterale della disposizione si giungerebbe ad immaginare l'assunzione di una decisione meramente cartolare da parte del giudice del predibattimento, senza dare al Pubblico Ministero la possibilità di perorare la tesi della probabile condanna all'esito del dibattimento e al difensore quella di portare all'attenzione del giudice elementi diretti alla pronuncia del non luogo a procedere. Peraltro, se si considera che la predibattimentale è delineata come udienza a partecipazione necessaria dell'accusa e del difensore dell'imputato, sarebbe privo di senso prevedere che i presenti non possano discutere dei temi oggetto di decisione. Ancora, nonostante il primo obiettivo della Riforma Cartabia sia quello deflattivo, ciò non può essere valorizzato ad un livello tale da sacrificare in modo assoluto il principio del contraddittorio, sancito dagli [artt. 111 Cost.](#) e 6 CEDU.

Va svolta un'ulteriore e centrale considerazione con riferimento alla neo-introdotta udienza predibattimentale, in quanto si tratta di un elemento che permette di evidenziarne l'"unicità" e l'essenza, soprattutto in rapporto all'udienza preliminare: il vaglio preliminare dell'accusa, nei casi di reati per i quali è prevista la citazione diretta, avviene sulla sola base degli atti di indagine. Invero, manca all'[art. 554 ter c.p.p.](#) un rinvio agli [artt. 421 bis](#) e [422 c.p.p.](#), con la conseguenza che, se il GUP, in sede di udienza preliminare, è chiamato a decidere potendo disporre, eventualmente, l'**integrazione del**

materiale conoscitivo, di tale possibilità è privo il giudice dell'udienza predibattimentale.

3. I possibili esiti decisori

Con riferimento all'udienza predibattimentale, il Legislatore ha previsto che, entro il limite rappresentato dalla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, a pena di decadenza, possa essere avanzata richiesta di definizione del procedimento con uno dei riti premiali ex art. 554 *ter* c.p.p. e possa essere presentata domanda di oblazione. Entro il medesimo termine, le parti, Pubblico Ministero e imputato, hanno la possibilità di concordare l'applicazione di una delle pene sostitutive ex [art. 53 Legge 24 novembre 1981, n. 689](#), recante "*Modifiche al sistema penale*".

In assenza di riti alternativi, i possibili esiti decisori sono rappresentati dalla **sentenza di non luogo a procedere** ovvero dalla **fissazione dell'udienza dibattimentale**.

Nella prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 554 *ter*, co. 1 c.p.p. il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, sulla base degli atti trasmessi, quando rileva la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento riconducibili all'[art. 129 c.p.p.](#), ovvero sia quando emerge una prova piena dell'innocenza dell'imputato. Ancora, la norma contempla la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non

consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (v. [art. 408 c.p.p.](#), con riguardo all'archiviazione, e [art. 425 c.p.p.](#) in tema di udienza preliminare), dovendosi sottolineare che quella appena richiamata costituisce la nuova regola di giudizio introdotta dalla Riforma Cartabia in sostituzione del criterio della sostenibilità dell'accusa in giudizio.

È espressamente preclusa la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere qualora dal proscioglimento potrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Avverso la sentenza di non luogo a procedere le parti interessate hanno, in primo luogo, la possibilità di proporre appello ex [art. 554 quater c.p.p.](#), al fine di stimolare una rivalutazione degli elementi già considerati dal giudice che ha emesso la sentenza. Diversamente, la revoca, che trova la propria disciplina all'[art. 554 quinquies c.p.p.](#), mezzo di impugnazione straordinario, può essere richiesta ed, eventualmente, disposta qualora emergano degli elementi nuovi che, da soli o unitamente a quelli già acquisiti, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio.

Nelle ipotesi in cui, invece, non sia possibile pronunciare sentenza di non luogo a procedere ovvero accedere ad un rito alternativo, all'esito dell'udienza predibattimentale il giudice competente

dispone la fissazione dell'udienza dibattimentale per la prosecuzione del giudizio, con il rispetto del limite minimo di venti giorni intercorrenti tra la data del provvedimento e quella fissata per la nuova udienza. Si tratta di un mero provvedimento interlocutorio, privo di contenuti specifici, a differenza della sentenza di non luogo a procedere, che richiede, da parte del giudice, un'adeguata motivazione.

4. Conclusioni

Attraverso questa breve analisi del contenuto dell'udienza predibattimentale si è potuto mettere in luce come la stessa, per quanto concepita come udienza “filtro” al pari dell'udienza preliminare, si discosti, in parte, da quest'ultima e come gli elementi di divergenza, primo tra tutti la mancata previsione in capo al giudice di poteri probatori, siano volti a sottolineare la natura e la finalità di questa fase processuale: il processo, invero, è già transitato a dibattimento, tanto è vero che lo stesso articolo 554 *bis* c.p.p. si esprime in termini di udienza di comparizione.

Nel concludere va rilevato che dalla nuova disciplina emerge chiaramente la *voluntas legislatoris* di sfoltire il carico di lavoro che affligge gli uffici giudiziari: da una parte, si stimola il Pubblico Ministero ad esercitare l'azione penale solo in presenza di indagini complete, dall'altra parte, si portano i giudici dell'udienza predibattimentale a

pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora non sia possibile svolgere una prognosi di ragionevole condanna. In ogni caso, la capacità della Riforma Cartabia di raggiungere il proprio scopo si potrà verificare solamente col tempo, sebbene, al momento, diverse siano le criticità che la dottrina ha sollevato in ordine alla novella legislativa su diversi fronti: l'individuazione della corretta interpretazione della nuova regola di giudizio; il disincentivo a pronunciare sentenza di non luogo a procedere rappresentato dalla mancanza di motivazione del rinvio a giudizio; l'aumento dei carichi di lavoro dei giudici di tribunale con conseguente necessaria riorganizzazione, soprattutto nei tribunali di più piccole dimensioni; il possibile condizionamento del giudice del dibattimento.

Probabilmente, anzi sicuramente, è ancora presto per capire se la nuova udienza di comparizione predibattimentale, collocata tra la finalità deflattiva, caratteristica dell'udienza preliminare, e la funzione anticipatrice del dibattimento, sarà in grado di realizzare gli obiettivi riformatori.